

Processo civile - Dichiarazioni rese dal datore di lavoro agli ispettori - Natura confessoria

Lavoro (Rapporto di) - Collaborazione coordinata e continuativa - Lavoro occasionale - Superamento del limite di trenta giorni - Qualificazione del rapporto come di lavoro subordinato

Corte d'Appello di Genova - 17.06.2009 n. 297 - Pres. e Rel. Haupt - L.S. bar trattoria sas (Avv. Bennati) - INPS-SCCI (Avv. Capurso)

1. La dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro all'ispettore ha natura confessoria, sicché il fatto deve ritenersi provato.

2. Non può essere considerato di lavoro occasionale - superando il termine di trenta giorni annuali - il contratto di collaborazione che prevede un'attività di circa due giorni alla settimana. Ne consegue che, in mancanza di progetto, il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato.

FATTO

L'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Genova con la quale è stata riconosciuta la legittimità della cartella e del ruolo relativi al recupero dei contributi omessi, con riguardo al lavoratore L.T., nipote della socia accomandataria, quali accertati come dovuti a seguito della visita ispettiva condotta da personale della DPL il 13/9/1996. E' stato allora accertato che il predetto lavoratore era formalmente inquadrato come prestatore di lavoro occasionale (art. 61 comma 2° d. lgs. 276/2003), ma, dalle informazioni assunte è risultato che le giornate lavorate nel corso dell'anno erano superiori a 30, talché quella fattispecie non poteva ritenersi integrata e quindi, neppure potendosi configurare un'ipotesi di collaborazione continuativa a progetto, il rapporto doveva considerarsi subordinato, con ogni conseguenza in ordine alla contribuzione dovuta.

Con il primo motivo di appello si censura la sentenza per avere ritenuto provato che il T. abbia lavorato continuativamente dal dicembre 2005 al giugno 2006, e quindi per oltre 30 giorni; dette circostanze sono state infatti contestate dall'attrice in opposizione, deducendo sul punto istanze istruttorie, seppure senza inversione dell'onere della prova.

Con il secondo motivo la sentenza viene criticata per avere escluso la riconducibilità del rapporto intercorso con il T. all'ipotesi prevista dall'art. 61 comma 2° d lgs. 276/2003.

INPS e SCCI hanno resistito all'impugnazione, rilevando come dalle dichiarazioni assunte in sede ispettiva, che neppure la ricorrente ha contestato nella loro genuinità e che la stessa ha richiamato nelle proprie difese, emerge il superamento del limite di 30 giornate e l'impossibilità quindi di inquadrare la fattispecie nel secondo comma dell'art. 61 d. lgs. 276/2003 (c.d. mini co.co.co.); e comunque la tipologia del lavoro svolto (cameriere) esclude che esso sia riconducibile ad alcuna ipotesi di lavoro autonomo.

All'udienza del 3 aprile 2009 i difensori delle parti hanno illustrato le loro difese e, all'esito la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.

DIRITTO

L'appello non è fondato.

E' in atti, infatti, la dichiarazione resa dalla sig.ra A.P., amministratrice della società appellante, all'ispettore della DPL, la quale riconosce che il nipote L.T. veniva impiegato quale cameriere mediamente due volte la settimana.

Tale dichiarazione ha natura confessoria e il fatto pertanto deve ritenersi provato.

Il periodo in contestazione è di sette mesi, per due dei quali l'opponente e odierna appellante deduce che il T. non avrebbe lavorato perché fuori Italia.

Ma anche assumendo come effettivamente lavorati solo cinque mesi, non di meno il rapporto non poteva essere ascritto all'ipotesi prevista dall'art. 61 comma secondo del d. lgs. 276/2003, il quale considera prestazioni occasionali solo quelle di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare.

Nella specie il rapporto aveva una previsione di durata almeno annuale, come riconosciuto dalla stessa P. la quale ha dichiarato che il T. veniva retribuito regolarmente tutti i fine settimana e che avrebbe rilasciato fattura a fine anno.

Il rapporto pertanto prevedeva prestazioni per oltre trenta giornate e non rientrava perciò nella fattispecie del lavoro occasionale.

Da ciò deriva che la disciplina del rapporto deve essere reperita nel comma 1° del citato art. 61, e nell'art. 69 della stessa legge, in forza del quale "*I rapporti*

di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”.

Nella specie, l'inquadramento del T. come lavoratore occasionale, presuppone che le modalità della prestazione fosse quella della collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale; ed essendo inoltre pacifico che tra le parti non è avvenuta alcuna definizione di un progetto specifico cui rapportare detta collaborazione, e comunque nella necessaria forma scritta, ne consegue che, in forza della norma richiamata, il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato.

La sentenza impugnata merita pertanto integrale conferma.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

(Omissis)